



Statuto

Associazione
dei Comuni
della Toscana

Statuto di Anci Toscana

Titolo I - Principi generali ————— **P. 5**

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Compiti, servizi e forme gestionali

Art. 4 – Soci

Titolo II - Organi Sociali ————— **P. 10**

Art. 5 – Organi

Art. 6 – Assemblea regionale

Art. 7 – Assemblea regionale Congressuale Ordinaria e Straordinaria

Art. 8 – Consiglio regionale

Art. 9 – Comitato Direttivo

Art. 10 – Presidente

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti

Art. 12 - Decadenza

Titolo III - Organizzazione e funzionamento ————— **P. 17**

Art. 13 – Direttore Generale

Art. 14 – Articolazioni tematiche

Art. 15 – Coordinamenti territoriali

Titolo IV - Gestione Economica e contrattuale ————— **P. 21**

Art. 16 – Risorse finanziarie, servizio di cassa, beni

Art. 17 – Attività contrattuale

Art. 18 – Contabilità

Titolo V - Disposizioni finali e varie ————— **P. 23**

Art. 19 – Approvazione e modifiche dello Statuto

Art. 20 – Disposizioni di riferimento

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione

Art. 22 – Norme transitorie sul percorso di unificazione
delle associazioni degli enti locali

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. L'Associazione regionale dei Comuni della Toscana, indicata anche con la sigla "Anci Toscana", è un'associazione senza scopo di lucro che si ispira alle storiche tradizioni d'autonomia delle comunità locali toscane, riaffermandone i valori ed operando per realizzare un sistema delle autonomie locali e regionali fondato sui principi di libertà, democrazia, partecipazione dei cittadini.

2. L'Associazione condivide lo spirito e si riconosce nei principi affermati nello Statuto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), costituendone l'organizzazione regionale toscana. L'Anci Toscana è il livello fondamentale della vita dell'Associazione nazionale, per favorire la più estesa ed attiva partecipazione degli Enti associati. L'Associazione regionale ha piena autonomia organizzativa, economico-finanziaria e di iniziativa politico-istituzionale in ambito regionale.

3. L'Associazione svolge la propria attività volta a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. Si applicano, per l'attività della stessa, le disposizioni di cui agli artt. 270 e 271, e la parte terza del TUEL n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Associazione è costituita dai Comuni della Toscana aderenti all'ANCI e dalla Città metropolitana di Firenze. Possono far parte dell'Associazione altri Enti di derivazione Comunale, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Autorità d'Ambito, che condividano le finalità del presente Statuto e di quello dell'ANCI nazionale e ne accettino tutti i contenuti.

5. L'Associazione ha sede legale ed operativa a Firenze e ha piena facoltà di istituire e sopprimere altre sedi operative, uffici, delegazioni, rappresentanze ovunque poste.

6. L'Anci Toscana ha un proprio *logo*, costituito da tre quadratini, verde, giallo e rosa, sovrastanti la scritta "Anci Toscana", come tasselli di una scacchiera (quella simbolica dei Comuni della Toscana) a riecheggiare la forma delle torri (simbolo medievale dell'autonomia comunale) ed i gonfaloni dai colorati antichi stemmi comunali.

FINALITÀ

1. L'Associazione ha per fine principale la valorizzazione ed il consolidamento dell'autonomia istituzionale, normativa, finanziaria ed organizzativa dei Comuni e delle altre autonomie della Toscana dagli stessi derivate, attraverso un'azione costante rivolta a promuovere e sostenere l'effettiva e definitiva realizzazione dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto Regionale e dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata dall'Italia con legge n.439 del 30 dicembre 1989.

2. L'Anci Toscana costituisce la rappresentanza del sistema costituito dai Comuni toscani, dalla Città Metropolitana di Firenze e dagli enti di derivazione comunale della Toscana. L'Associazione:

A. persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività;

B. promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento;

C. promuove e sostiene l'associazionismo nella tutela delle prerogative e dei valori delle varie realtà territoriali;

D. sostiene principi di pari dignità, pari opportunità e pluralismo, espressione delle assemblee elettive locali;

L'Associazione, in particolare:

E. rappresenta il sistema dei comuni della Toscana e le loro articolazioni dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, Comitato delle Regioni, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse locale;

F. promuove lo sviluppo e la crescita di detto sistema;

G. tutela e rappresenta gli interessi di detto sistema, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, che hanno carattere regionale.

A tali fini:

H. cura i rapporti politici e istituzionali con la Regione Toscana e con il Consiglio delle Autonomie e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie locali toscane;

I. designa i rappresentanti delle autonomie locali in ogni organismo, di qualsiasi natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane o di altri enti aderenti all'Associazione;

L. cura la raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti il sistema rappresentato e, a tali fini, riceve dai medesimi enti e dalla Pubblica Amministrazione, centrale e regionale, tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi di interesse del sistema delle autonomie toscane;

M. svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni toscani, della Città metropolitana e degli altri enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione ai suoi diversi livelli e articolazioni, ovvero su incarico di soggetti, anche privati, rappresentativi di interessi diffusi sul territorio toscano;

N. svolge attività di approvvigionamento e di acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni dei Comuni della Toscana, della Città Metropolitana e degli altri soci alle migliori condizioni reperibili sul mercato.

3. L'Associazione persegue l'affermazione del ruolo istituzionale dei Comuni nell'ambito della società toscana, stabilendo rapporti permanenti con gli organi dello Stato, della Regione, degli altri Enti autonomi e con le rappresentanze delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, politiche per realizzare il sostegno di tutti i soggetti che con le loro attività concorrono allo sviluppo delle comunità locali e, complessivamente, a quello della comunità regionale.

4. L'Associazione persegue e promuove pari opportunità e piena sostenibilità ambientale.

COMPITI, SERVIZI E FORME GESTIONALI

1. L'Associazione regionale promuove:

- A. l'iniziativa unitaria e la partecipazione alle azioni ed attività previste dal presente Statuto di tutte le forze dell'associazionismo autonomistico;
- B. iniziative per il coordinamento dell'attività delle Associazioni delle autonomie;
- C. il coordinamento delle attività dei Comuni e degli Enti associati e l'integrazione organizzativa nei settori nei quali la stessa può realizzare livelli di maggior efficienza, efficacia ed economicità;
- D. il decentramento delle funzioni d'interesse pubblico ad ogni livello in una logica di sussidiarietà istituzionale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- E. la costituzione di organismi democratici per assicurare la più larga ed effettiva partecipazione alla vita degli Enti locali;
- F. forme di coordinamento fra gli Enti associati a livello di aree territoriali e su specifiche esigenze tematiche;
- G. occasioni di confronto e iniziative comuni con ANCI nazionale e le altre Anci Regionali.

2. L'Associazione promuove iniziative relative a:

- A. l'organizzazione di convegni, seminari di studio e occasioni formative, conferenze;
- B. sviluppare adeguate forme di relazione e d'informazione con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il confronto delle esperienze delle Amministrazioni, il supporto di studi ed approfondimenti dei problemi tecnici, finanziari, organizzativi e giuridici d'interesse degli Enti associati;
- C. la pubblicazione di studi e ricerche, relazioni, documentazioni e la loro diffusione fra gli Enti associati.

3. L'Associazione opera direttamente come centrale di committenza ovvero con attività di supporto nell'interesse degli enti associati ai fini della più efficiente ed efficace applicazione della normativa contrattuale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

4. Nell'assolvimento dei propri compiti di promozione e di realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'Associazione può stipulare convenzioni o pervenire ad intese con soggetti pubblici o privati o con associazioni del terzo settore, laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi e di interventi rivolti al medesimo territorio.

Articolo 3

5. L'Associazione, qualora motivazioni di ordine tecnico-economico lo rendano opportuno, può realizzare le iniziative di cui al comma 2 ed erogare i servizi di cui al comma 3, attraverso organismi, costituiti anche in forma societaria, a cui partecipa con quote maggioritarie o non prevalenti.

6. La costituzione degli organismi di cui al comma 5, o la partecipazione ad essi, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, finalizzata alla realizzazione di iniziative e all'erogazione di servizi, è deliberata dal Comitato Direttivo, che emana anche gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell'Associazione negli organi. La delibera specifica le modalità attraverso cui gli indirizzi dell'Associazione sono recepiti dal soggetto partecipato, i contenuti essenziali dello Statuto e gli strumenti attraverso cui avviene il referto ed il controllo sull'osservanza degli indirizzi impartiti e sui risultati conseguiti.

Articolo 4

SOCI

1. Sono soci dell'Associazione i Comuni toscani, la Città Metropolitana di Firenze, altri Enti di derivazione comunale della Toscana, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Autorità d'Ambito, che abbiano deliberato l'adesione all'ANCI e risultino in regola con il versamento dei contributi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

2. Ciascun socio riceve le prestazioni di servizio e di rappresentanza erogate da Anci Toscana. L'Associazione può richiedere integrazioni finanziarie e compensi ai soci che si avvalgono di servizi specifici, in correlazione ai costi occorrenti per la loro erogazione.

3. L'adesione, il recesso e la decadenza sono regolati in conformità all'articolo 2 dello Statuto nazionale dell'ANCI.

Titolo II - Organi sociali

Articolo 5

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea regionale degli Enti associati;
- il Consiglio regionale
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono le cariche di Sindaco, Consigliere comunale o di Circostrizione, Assessore, Presidente o rappresentante legale in uno degli Enti associati, in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Il presente comma non trova applicazione per la nomina del Direttore generale e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, che non sono soggetti a tali requisiti.

3. Sono articolazioni territoriali e/o tematiche dell'Associazione le Aree, i Settori, le Consulte Permanenti ed i Coordinamenti territoriali degli amministratori comunali laddove costituiti e le comunità professionali.

4. Gli organi dell'Associazione durano in carica, di norma, cinque anni, in corrispondenza della durata del mandato elettivo della maggioranza dei Comuni del territorio regionale. Quando si procede ad elezioni generali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali del territorio regionale, entro i successivi sei mesi è indetta l'Assemblea Congressuale per il rinnovo degli organi.

5. Qualora, nel corso del quinquennio, un componente del Consiglio regionale o del Comitato Direttivo cessi dalla carica elettiva presso l'Ente d'appartenenza, l'organo competente provvede alla sua sostituzione, salvo nel caso in cui gli organi siano al termine del mandato e sia prevista la convocazione del Congresso nei sei mesi successivi. Nel caso di cessazione di carica elettiva del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente Vicario fino all'Assemblea straordinaria, convocata dallo stesso per la nomina del nuovo Presidente entro 45 giorni, salvo nel caso in cui il Presidente sia al termine del mandato e sia prevista la convocazione del Congresso nei sei mesi successivi.

Articolo 6

ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale è l'organo d'indirizzo generale di Anci Toscana. Essa opera in seduta ordinaria, straordinaria e congressuale.
2. Essa è costituita dai legali rappresentanti dei Comuni e degli altri Enti associati, che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi annuali. Il legale rappresentante può, con atto scritto, delegare a partecipare all'Assemblea, con i suoi poteri, altro membro degli organi di governo dell'Ente.
3. Partecipano all'Assemblea regionale, senza diritto di voto, ma con facoltà d'intervento, i componenti del Consiglio nazionale dell'ANCI eletti dalla Toscana, i componenti del Consiglio regionale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti ed i Presidenti delle altre Associazioni delle autonomie della Toscana.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, eventualmente coadiuvato da uno dei Vice Presidenti e dal Direttore Generale.
5. Il funzionamento dell'Assemblea regionale ordinaria, straordinaria e congressuale è stabilito in specifico regolamento.

Articolo 7

ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Congressuale è convocata in seduta congressuale entro i sei mesi successivi alla tornata elettorale per il rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni comunali del territorio regionale.
2. All'ordine del giorno della riunione sono iscritti:
 - A. la relazione dell'attività svolta dagli organi esecutivi dell'Associazione nel quinquennio;
 - B. il rendiconto della situazione finanziaria dell'Associazione alla conclusione del quinquennio.

3. L'Assemblea congressuale:

A. elegge il Presidente, il Consiglio Regionale ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art. 8 comma 2

B. elegge il Comitato Direttivo, il Direttore Generale per un quinquennio;

C. elegge il Collegio dei Revisori dei conti;

4. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, di norma, almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale.

5. L'Assemblea ordinaria:

A. delibera in merito agli indirizzi generali e alle scelte politico-amministrative di fondo dell'Associazione;

B. procede alla verifica e alla valutazione dell'attività svolta;

C. approva le modifiche ed integrazioni dello Statuto ;

D. procede alla revisione della composizione degli organi dopo le elezioni amministrative parziali;

approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione adottato dal Comitato Direttivo e ratifica, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apportate in via d'urgenza dal Comitato Direttivo; delibera lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

6. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria nei casi seguenti:

A. su tematiche di carattere generale del sistema delle autonomie locali;

B. per la elezione del nuovo Presidente, in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica.

7. Il verbale delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Direttore Generale.

Articolo 8

CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio regionale è l'organo politico – istituzionale e di indirizzo delle politiche di governo locale e regionale dell'Associazione. Il Consiglio Regionale, in particolare:

- A. approva i programmi di attività e provvede alla interpretazione degli indirizzi dell'Assemblea Regionale;
- B. approva i regolamenti sul funzionamento degli organi;
- C. esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo;
- D. delibera in materia di quote associative;
- E. delibera in materia di indennità e gettoni di presenza per i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente dell'Anci Toscana, e da un massimo di 80 membri eletti dall'Assemblea Congressuale e dai dieci Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati. Non meno della metà dei Consiglieri regionali eletti dall'Assemblea Congressuale devono essere Sindaci. Di norma i Consiglieri regionali rappresentano tutte le realtà territoriali toscane.

3. Alle riunioni del Consiglio regionale possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle principali realtà associative regionali.

4. Il verbale delle sedute del Consiglio Regionale è redatto dal Direttore Generale.

Articolo 9

COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ed esecutivo e dà luogo all'attuazione delle politiche di governo locale e regionale dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta ad ogni trimestre.

2. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore e da un numero massimo di 19 membri eletti dall'assemblea congressuale su proposta del Presidente

- 3.** Il Comitato Direttivo può integrare la propria composizione fino ad un massimo di tre esperti, senza diritto di voto, di particolare e riconosciuta competenza nelle materie relative all'attività dei Comuni e delle autonomie locali.
- 4.** Il Comitato Direttivo provvede in particolare:
- A. all'adozione dello schema di bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo, corredati di relazioni illustrative del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - B. a deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali;
 - C. alla deliberazione dell'assetto organizzativo, proposto dal Presidente;
 - D. a deliberare la costituzione di organismi anche in forma societaria, o la partecipazione ad essi, con quote maggioritarie o non, finalizzate allo svolgimento di iniziative o alla gestione di servizi rientranti nei compiti dell'Associazione;
 - E. a formulare gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso gli organismi esterni, comprese le società partecipate;
 - F. ad ogni altro compito ed attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 5.** Ai componenti del Comitato Direttivo è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, nella misura stabilita dal Consiglio regionale, salvo contrarie disposizioni di legge.
- 6.** Il verbale delle sedute del Comitato Direttivo è redatto dal Direttore Generale.

PRESIDENTE

- 1.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea Congressuale.
- 2.** Ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, di fronte a terzi e nei rapporti esterni. Previa delibera del Comitato Direttivo, può conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti al Direttore Generale e ad altri membri del Comitato Direttivo o a terzi. Indirizza le attività dell'Associazione ed il funzionamento degli organi collegiali da lui presieduti con tutti i poteri conseguenti.
- 3.** In particolare:
 - A. propone al Comitato Direttivo gli atti di gestione, che non rientrano nelle materie attribuite o delegate al Direttore Generale;
 - B. nomina i responsabili delle articolazioni territoriali e/o tematiche dell'Associazione;
 - C. nomina, secondo le stesse modalità, i rappresentanti dell'Associazione presso gli organismi esterni, comprese le società partecipate;
 - D. convoca le Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali; convoca e presiede il Consiglio regionale e il Comitato Direttivo.
- 4.** Il Presidente nomina, tra i membri del Comitato Direttivo, da uno a tre Vicepresidenti, di cui un Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 5.** La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare nazionale ed europeo e di Consigliere regionale; se eletto successivamente decade.
- 6.** Al Presidente è attribuita un'indennità di carica stabilita dal Comitato Direttivo, salvo contrarie disposizioni di legge.

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1.** Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili, è eletto dall'Assemblea regionale Congressuale, che ne nomina altresì il Presidente.
- 2.** La nomina a componente il Collegio è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi. Ai membri del Collegio non sono applicabili i requisiti di cui all'art. 5, c.2.
- 3.** Il Collegio:
 - A. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - B. verifica almeno ogni tre mesi la contabilità e le risultanze di cassa dell'Associazione;
 - C. esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e li accompagna con una sua relazione all'esame dell'Assemblea regionale Ordinaria;
 - D. redige una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione da presentare all'Assemblea regionale Congressuale al termine del mandato.
- 4.** Il Collegio è invitato alle sedute del Consiglio regionale e dell'Assemblea.
- 5.** Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposta una indennità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

DECADENZA

- 1.** I componenti degli organi collegiali che per tre sedute consecutive non vi partecipano senza giustificato motivo decadono dalla carica.
- 2.** La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza della carica.
- 3.** La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata all'interessato, contestualmente alla sostituzione.

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'Anci Toscana nelle materie a lui attribuite dallo Statuto ovvero delegate dal Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo. Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione.

2. Il Direttore Generale assicura il regolare funzionamento dell'Associazione; ne organizza l'attività in attuazione delle decisioni degli organi sociali; dirige la struttura organizzativa.

3. Il Direttore Generale in particolare:

A. sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi;

B. dispone le spese, dando esecuzione alle previsioni di bilancio e, nei limiti dei budget assegnati, provvede alla liquidazione ed al pagamento delle stesse;

C. è il capo del personale dell'Associazione;

D. coordina l'attività degli uffici, definisce l'organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;

E. formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza;

F. firma la corrispondenza di carattere ordinario, i pareri e gli altri atti che per la loro natura non rientrano nelle competenze del Presidente;

G. richiede l'assegnazione e il comando di personale dai Comuni associati e delibera le assunzioni dirette ritenute indispensabili per il funzionamento dell'Associazione;

H. conferisce incarichi a consulenti e collaboratori utili all'attività dell'Associazione con particolare e riconosciuta competenza;

I. stabilisce programmi di attività, di aggiornamento e di formazione per gli amministratori e per il personale dei Comuni e dei soci;

J. dispone la partecipazione a progetti ed iniziative a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali individuando partner e firmando i relativi atti;

K. dispone l'organizzazione e il coinvolgimento dei comuni per le attività di approvvigionamento e di acquisto di beni e servizi, stipulando i relativi atti;

L. decide sull'amministrazione e la conservazione dei beni dell'Associazione;

M. stipula convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici, privati o del terzo settore, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell'Associazione, sulla base degli indirizzi formulati da Comitato Direttivo;

Articolo 13

N. dispone la nomina del Direttore responsabile, del Direttore editoriale e del Comitato dei Garanti degli organi d'informazione dell'Associazione.

4. Per l'esercizio delle funzioni amministrative può nominare uno o più Vice Segretari e Direttori operativi.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio regionale e delle Assemblee dei soci con diritto di intervento ed assicura la redazione dei verbali di tali adunanze, anche a mezzo dei suoi collaboratori. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale e sono proposti all'approvazione dell'organo a cui si riferiscono, di norma nella seduta successiva.
6. Partecipa agli incontri di coordinamento dei Segretari Generali e, secondo quanto disposto dal Presidente, all'attività degli organi nazionali dell'ANCI.
7. È responsabile della tenuta della contabilità e della cassa dell'Associazione.
8. Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, è nominato per un quinquennio dall'Assemblea regionale nella seduta congressuale
9. La regolazione del rapporto contrattuale del Direttore Generale è disciplinata dal Comitato Direttivo.

Articolo 14

ARTICOLAZIONI TEMATICHE

1. Le Aree, i Settori e le Consulte sono articolazioni tematiche dell'assetto organizzativo dell'Associazione, con compiti operativi e propositivi su temi specifici, istituite dal Comitato Direttivo che ne definisce il numero, le funzioni, il settore di lavoro e con apposito regolamento ne disciplina il funzionamento.
2. Costituiscono articolazioni dell'Associazione:
 - la Conferenza dei Consigli comunali, che assicura una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell'Associazione. La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo *status* dei Consiglieri comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione;

- la Consulta dei Piccoli Comuni, ossia dei Comuni di minore dimensione demografica, di norma fino a 5.000 abitanti, che ha il compito di assicurare il coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare dette realtà comunali;
- il Coordinamento Regionale delle Unioni di Comuni, per assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale;
- il Coordinamento Anci Giovane, rivolto a promuovere e valorizzare sia il ruolo degli amministratori locali di più giovane età, consolidandone le competenze amministrative, sia a sostenere e sviluppare le politiche degli enti rivolte alle fasce più giovani delle comunità locali.
- la Consulta per le politiche della montagna al fine di assicurare e promuovere il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e sostenere le aree montane.

3. Il Presidente o Coordinatore ed i componenti delle suddette articolazioni sono nominati dal Presidente dell'Associazione, su proposta del Direttore Generale, fra gli amministratori ed i tecnici degli Enti associati; possono essere nominati quali membri aggregati anche esperti delle materie attribuite all'articolazione tematica.

4. Le articolazioni regionali corrispondono alle analoghe consulte e coordinamenti costituiti dall'Associazione nazionale e partecipano alla loro attività in conformità allo statuto dell'ANCI nazionale.

5. Le articolazioni possono operare anche attraverso Commissioni, Gruppi di lavoro e Comunità professionali.

Articolo 15

COORDINAMENTI TERRITORIALI

- 1.** I Coordinamenti territoriali sono articolazioni dell'assetto organizzativo dell'Associazione, composte dai Sindaci o loro delegati di tutti i Comuni di un determinato ambito territoriale.
- 2.** Possono essere istituiti con deliberazione del Comitato Direttivo, con la quale sono definiti il numero e le funzioni.
- 3.** Il Coordinamento suddetto ha il fine di studiare i problemi degli Enti locali presenti in ciascun ambito territoriale, ricercando soluzioni idonee per le necessità dei Comuni e dei cittadini, per quanto possibile ispirate ad indirizzi unitari.
- 4.** Il Coordinamento territoriale esercita inoltre funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi dell'Associazione e delle Consulte permanenti.
- 5.** Il Coordinamento territoriale elegge al suo interno un coordinatore.

RISORSE FINANZIARIE, SERVIZIO DI CASSA, BENI

1. Le risorse finanziarie per l'attività dell'Associazione sono iscritte nel bilancio annuale di previsione e sono costituite:

- dai trasferimenti effettuati dall'ANCI Nazionale come quota parte della contribuzione sociale dei Comuni, nell'importo definito secondo le norme statutarie dell'ANCI Nazionale;
- da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni Regionali, come previsto dallo Statuto dell'ANCI Nazionale;
- dalla quota integrativa di diretta contribuzione dei Comuni soci dagli stessi deliberata per l'Associazione Regionale, stabilita, in caso di necessità, dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Direttivo;
- da contributi della Regione e di altri Enti;
- da corrispettivi dell'attività di servizio, dall'utilizzo dei beni e altre.

2. Contributi di soggetti privati possono essere accettati dall'Associazione esclusivamente per la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio, studi e ricerche, formazione e pubblicazioni e non devono comportare per l'Associazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente connessi alle attività sopra elencate per le quali sono concessi.

3. I beni mobili e finanziari dell'Associazione sono iscritti nel registro degli inventari, tenuto dal Direttore Generale dell'Associazione e sottoposto a verifica annuale del Collegio dei Revisori.

4. La gestione contabile e finanziaria dell'Associazione è effettuata in conformità all'apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo, ed alle disposizioni di legge applicabili.

5. Non è ammessa in nessun caso la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

Articolo 17

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale dell'Associazione è effettuata in conformità all'apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo ed alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 18

CONTABILITÀ

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

2. Il bilancio annuale di previsione è approvato dall'assemblea regionale ordinaria su proposta del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre per l'anno successivo. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'esercizio sono trasmessi, entro 30 giorni dall'approvazione, all'ANCI Nazionale e agli Enti associati.

4. Le attività contabili e finanziarie sono svolte in conformità all'apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

Titolo V - Disposizioni finali e varie

Articolo 19

APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche ed integrazioni dello Statuto sono approvate dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
2. Lo Statuto viene trasmesso, dopo l'approvazione, al Consiglio Nazionale dell'ANCI per l'esame di conformità rispetto allo Statuto nazionale.

Articolo 20

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme dello Statuto dell'Associazione nazionale, ove compatibili, o del Codice Civile.

Articolo 21

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei rappresentanti dei soci. L'Assemblea designa un Commissario liquidatore il quale, dopo aver provveduto al pagamento delle passività, devolve il patrimonio residuo all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Articolo 22

NORME TRANSITORIE SUL PERCORSO DI UNIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

1. In coerenza con gli atti nazionali e regionali approvati dalle associazioni degli enti locali, al fine di facilitare il percorso di attuazione regionale di unificazione della rappresentanza e integrazione organizzativa delle associazioni e fino alla XV Assemblea congressuale regionale, il Comitato Direttivo può integrare la propria composizione fino a venticinque componenti, e dunque in deroga al limite stabilito dall'art. 9, comma 2, dello Statuto.
2. Il Presidente può inoltre integrare, tramite nomina e fino a cinque, il numero dei vicepresidenti, e dunque in deroga al limite stabilito dall'art. 10, comma 4, dello Statuto.



W W W . A N C I T O S C A N A . I T